

REGOLAMENTO (CEE) N. 867/84 DEL CONSIGLIO**del 31 marzo 1984**

recante modifica del regolamento (CEE) n. 986/68, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2;

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 986/68 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1187/82 ⁽⁴⁾, prevede una forcella entro cui possono essere fissati gli aiuti per il latte scremato in polvere; che, tenuto conto dei criteri enunciati al paragrafo 1 di detto articolo, è opportuno adattare tale forcella,

Articolo 1

All'articolo 2 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 986/68 il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

«3. L'aiuto per il latte scremato in polvere non può essere inferiore a 54 né superiore a 85 ECU per 100 kg.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 6.